

Infostudio

Gennaio 2024

Decreto adempimenti: il calendario fiscale

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito al decreto semplificazioni adempimenti che ha apportato alcune modifiche al calendario fiscale.

Gli allegati da consultare:

Decreto adempimenti: il calendario fiscale	2
<i>Premessa</i>	2
<i>Il calendario fiscale</i>	2

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Decreto adempimenti: il calendario fiscale

Premessa

Il Consiglio dei Ministri il 23 ottobre scorso ha approvato un decreto legislativo recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari. Segue un riepilogo delle principali novità.

Il calendario fiscale

Dichiarazione semplificata	Arriverà in via sperimentale una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati. Infatti, il provvedimento introduce una modalità innovativa di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati, che porterà progressivamente a una profonda semplificazione degli adempimenti dichiarativi dei contribuenti. In particolare, è previsto un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell'Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi.
Modello 730	Il modello 730 potrà essere presentato da tutti i contribuenti senza partita Iva. L'adempimento dichiarativo potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari di redditi diversi di natura finanziaria o redditi esteri.
Rimborso 730 con sostituto	I contribuenti che hanno un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio potranno chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il modello di pagamento F24.
CU	Dal 2024 i sostituti d'imposta saranno esonerati dal rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro Autonomo (CUA) nei confronti dei soggetti c.d. "forfetari" e di quelli che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

<p>ISA</p>	<p>Gli ISA verranno riorganizzati e razionalizzati per garantirne la capacità di rappresentare adeguatamente le realtà dei comparti economici cui si riferiscono e di cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.</p> <p>Verranno ridotti gli oneri burocratici a carico di imprese e professionisti connessi con la compilazione dei modelli ISA.</p> <p>Inoltre, gli appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici stessi e gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici verranno messi a disposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il mese di aprile relativamente all'anno 2024, • entro il giorno 15 del mese di marzo a partire dal 2025. 							
<p>Visto di conformità ISA</p>	<p>Viene incrementato:</p> <table border="1" data-bbox="359 779 1436 1182"> <tr> <td data-bbox="359 779 571 1025"> <p>da 50.000 euro a 70.000 euro annui</p> </td> <td data-bbox="571 779 635 1025"> <p>➔</p> </td> <td data-bbox="635 779 1436 1025"> <p>la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="359 1025 571 1182"> <p>da 20.000 euro a 50.000 euro annui</p> </td> <td data-bbox="571 1025 635 1182"> <p>➔</p> </td> <td data-bbox="635 1025 1436 1182"> <p>la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.</p> </td> </tr> </table>		<p>da 50.000 euro a 70.000 euro annui</p>	<p>➔</p>	<p>la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;</p>	<p>da 20.000 euro a 50.000 euro annui</p>	<p>➔</p>	<p>la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.</p>
<p>da 50.000 euro a 70.000 euro annui</p>	<p>➔</p>	<p>la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;</p>						
<p>da 20.000 euro a 50.000 euro annui</p>	<p>➔</p>	<p>la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.</p>						
<p>Versamenti imposte</p>	<p>Viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eliminato l'obbligo di esercizio dell'opzione per avvalersi dei pagamenti rateali; • ampliata la dilazione dei pagamenti aggiungendo un'ulteriore rata, con scadenza 16 dicembre; • disposta l'unificazione dei termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA. <div data-bbox="379 1496 470 1590"> </div> <p>NOTA BENE – Quanto detto decorre dai versamenti a saldo relativi all'anno d'imposta 2023.</p>							
<p>Versamenti minimi IVA</p>	<p>Viene incrementato a 100 euro il limite d'importo al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale dell'Iva, può rimandare il versamento al periodo successivo.</p> <div data-bbox="379 1736 470 1825"> </div> <p>ATTENZIONE! I versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p>							
<p>Ritenute</p>	<p>Se l'importo dovuto non supera il limite di 100 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.</p>							

	Inoltre, il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
Invio comunicazioni	Per quanto riguarda le cartelle esattoriali nei mesi di agosto e dicembre il Fisco non invierà, <ul style="list-style-type: none"> • avvisi bonari sia sui controlli automatizzati che sui controlli formali delle dichiarazioni, • le lettere di compliance, salvo casi di indifferibilità e urgenza.
Termini di presentazione dichiarazioni	Vi sarà un'unica scadenza delle dichiarazioni fiscali il cui invio sarà anticipato dal 30 novembre al 30 settembre , ad eccezione del 770 il cui termine resta al 31 ottobre e l'Iva al 30 aprile. Per i soggetti IRES il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta .  INFORMA - Tale modifica consente di anticipare il controllo delle dichiarazioni e l'erogazione degli eventuali rimborsi da esso scaturenti.
Invio dati STS	Dal 2024 gli invii dei dati delle spese sanitarie avranno cadenza semestrale .
Mancata indicazione crediti	La mancata indicazione nelle dichiarazioni dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni non comporta la decadenza dal beneficio.
770	Dall'anno d'imposta 2025 viene consentito in via sperimentale e facoltativa di comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24 ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770.  ATTENZIONE! l'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a 5.
Pagamenti imposte	In caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita (es. rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni), viene prevista la possibilità di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto.
Pago PA	Dal 2024 si potrà pagare le tasse direttamente con la carta di credito e sarà possibile farsi addebitare sul conto i pagamenti futuri. Inoltre, i pagamenti degli F24 potranno essere effettuati anche sulla piattaforma PagoPA.